



## **REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO**

### **Ai sensi del D.M. 270/04**

Emanato con Decreto Rettorale n. 91 del 24/11/2023

<b><u>TITOLO I Strutture generali di didattica a distanza</u></b> .....	3
<u>Art. 1 – Titoli e Corsi di Studio</u> .....	3
<u>Art. 2 – L'istituzione delle strutture didattiche e loro disattivazione</u> .....	3
<u>Art. 3 – Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio</u> .....	5
<u>Art. 4 - Regolamenti didattici dei corsi di studio</u> .....	6
<u>Art. 5 - Criteri, requisiti, caratteristiche e organizzazione delle strutture didattiche telematiche</u> .....	7
<u>Art. 6 - La Carta dei Servizi</u> .....	9
<u>Art. 7 - Il contratto con lo studente</u> .....	9
<u>Art. 8 -La certificazione del materiale didattico</u> .....	9
<u>Art. 9 - La tutela della privacy</u> .....	9
<u>Art. 10 - La flessibilità di fruizione</u> .....	10
<b><u>TITOLO II Attività didattica</u></b> .....	10
<u>Art. 11 - Programmazione e coordinamento della didattica</u> .....	10
<u>Art. 12 - Modalità erogative e Calendario delle lezioni</u> .....	10
<u>Art. 13 - Calendario delle valutazioni di profitto</u> .....	11
<u>Art. 14 - Corsi di insegnamento</u> .....	11
<u>Art. 15 - Corsi di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente, di aggiornamento professionale</u> .....	11
<u>Art. 16 - Piani di studio</u> .....	11
<u>Art. 17 - Iscrizione ai corsi</u> .....	12
<u>Art. 18 -Offerta formativa</u> .....	12
<u>Art. 19 - Trasferimenti</u> .....	12
<u>Art. 20 - Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari</u> .....	12
<u>Art. 21 - Commissioni per la valutazione del profitto e dell'idoneità</u> .....	13
<u>Art. 22 - Valutazione del profitto e crediti formativi universitari - Modalità di verifica del profitto</u> .....	13
<u>Art. 23 - Prove finali per il conseguimento dei titoli accademici</u> .....	13
<u>Art. 24 - Conferimento dei titoli accademici</u> .....	14
<u>Art. 25 - Servizi Didattici Integrativi</u> .....	14
<u>Art. 26 - Servizio di Ateneo per l'orientamento degli studenti</u> .....	14
<u>Art. 27 - Tutorato</u> .....	14
<b><u>TITOLO III - Norme comuni</u></b> .....	15
<u>Art. 28 - Responsabili delle attività accademiche</u> .....	15
<u>Art. 29 -Valutazione delle Attività</u> .....	15
<u>Art. 30 - Forme di pubblicità delle delibere e dei procedimenti</u> .....	15
<u>Art. 31 - Commissione Paritetica per la Didattica</u> .....	15



<b>TITOLO IV - Norme finali</b> .....	<b>16</b>
<u>Art. 32 - Attivazione dei singoli corsi di studio</u> .....	16
<u>Art. 33 - Modifiche del regolamento</u> .....	16
<u>Art. 34 - Corsi di Laurea istituiti</u> .....	16
<u>Art. 35 - Elenco delle Facoltà</u> .....	16

## **TITOLO I Strutture generali di didattica a distanza**

### **Art. 1 – Titoli e Corsi di Studio**

1. L'Ateneo rilascia i seguenti titoli di studi

a) Laurea

b) Laurea Magistrale,

nonché Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master universitari di primo e secondo livello e Attestati di Perfezionamento, corsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

2. La Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca, il Master universitario di primo e secondo livello e l'Attestato di Perfezionamento sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca, di master di primo e secondo livello e di perfezionamento, attivati dall'Ateneo in osservanza delle norme vigenti e dei decreti ministeriali.

3. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di corsi di studio sono contrassegnati dalla denominazione del corso di studio corrispondente, oltre che dall'indicazione della Classe di appartenenza, ove prevista.

4. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai decreti ministeriali in vigore e viene disciplinato dall'art. 24 del presente Regolamento.

5. Ai sensi dell'art. 3, co. 10 del DM 270/2004, l'Ateneo può rilasciare titoli di studio anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni. Le convenzioni con atenei stranieri possono altresì prevedere il rilascio del doppio titolo delle università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato fra le stesse, secondo le regole previste nell'accordo.

6. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi di convergenza internazionali.

7. Le verifiche del profitto devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità per salvaguardare l'omogeneità del sistema di valutazione. La conversione dei voti delle attività formative svolte presso atenei stranieri verrà effettuata secondo quanto previsto dai regolamenti didattici di ogni singolo Corso di Studio. Nel caso di doppi titoli la convenzione con gli atenei stranieri dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale.

8. La convenzione deve prevedere le modalità di rilascio del titolo. Può essere previsto il rilascio di un unico titolo con l'indicazione delle Università convenzionate o del doppio titolo.



9. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani e esteri.

## **Art. 2 – L'istituzione delle strutture didattiche e loro disattivazione.**

1. Sono strutture didattiche le facoltà e i consigli di corso di studio ovvero il raggruppamento di corsi di studio affini che comprendono corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento scientifico e corsi di alta formazione permanente e ricorrente, nonché i percorsi IFTS e i Master e i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

2. Le facoltà svolgono funzioni di coordinamento dell'attività didattica e scientifica e, con la delibera annuale di programmazione, attribuiscono ai docenti, ai ricercatori e ai docenti/tutor d'ambito disciplinare i compiti didattici in ordine ai singoli insegnamenti erogati in modalità prevalentemente o esclusivamente a distanza, alle attività integrative, ovvero corsi integrativi erogabili a scelta dello studente, a distanza e in presenza, nonché alle attività di orientamento e di tutorato on line.

3. I corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di master di primo e secondo livello e di perfezionamento sono attivati presso le Facoltà.

4. Nel caso in cui nella stessa Facoltà operi una pluralità di corsi di studio, la Facoltà, individua nel consiglio di corso di studio la struttura didattica competente per la programmazione, il coordinamento e la verifica dei risultati delle rispettive attività formative. Nel caso in cui nella stessa Facoltà operi una pluralità di consigli di corso di studio, ogni docente della Facoltà, anche se svolge la propria attività in più corsi di studio, afferisce a uno solo di essi. Nel caso di corsi di studio interfacoltà, le Facoltà interessate di comune accordo individuano le strutture didattiche competenti per la programmazione, il coordinamento e la verifica dei risultati delle rispettive attività formative.

5. Le attività formative dei corsi di laurea, nel rispetto delle norme vigenti, sono articolate in 180 crediti. Le attività formative dei corsi di laurea magistrale, nel rispetto delle norme vigenti, sono articolate in 120 crediti. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni, dei corsi di laurea magistrale di due anni. La struttura didattica competente può regolamentare, nell'ambito della normativa vigente, le condizioni per l'abbreviazione del corso.

6. I corsi di specializzazione possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea. Le attività formative dei corsi di master universitari di primo e secondo livello sono articolate in almeno 60 crediti. Le attività formative dei corsi di perfezionamento sono disciplinate in accordo con il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162. L'istituzione dei corsi di studio a distanza è disciplinata in conformità agli ordinamenti didattici vigenti, ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, ed ai decreti ministeriali vigenti, alle classi dei corsi di studio di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto e successive modifiche e integrazioni.

7. L'istituzione di nuovi corsi di studio viene proposta dalla Facoltà al Senato Accademico e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, acquisiti i pareri obbligatori del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione, e valutando la disponibilità legata agli aspetti economici, amministrativi, tecnologici e logistici, tenendo conto del business plan.

8. Le Facoltà, all'interno della proposta al Senato Accademico di istituzione di nuovi corsi di studio, indicano:

- i regolamenti e gli ordinamenti didattici, in cui vengono definiti i profili culturali e professionali, anche attraverso la consultazione degli Enti locali, delle eventuali organizzazioni rappresentative, a livello locale, del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni;
- le risorse necessarie e quelle disponibili;
- gli spazi e le Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione TLC utilizzabili;
- gli eventuali finanziamenti extrauniversitari;



nonché ogni altro dato utile alla valutazione della proposta medesima.

9. Il Senato Accademico, al fine della piena utilizzazione dei docenti e dei ricercatori nelle strutture didattiche sancita dall'art. 12, comma 3, della Legge 19 novembre 1990 n. 341, determina le ipotesi in cui gli organi competenti all'istituzione delle strutture didattiche provvederanno alla loro estinzione, considerato il numero degli studenti iscritti ai corsi impartiti da quelle strutture nel precedente triennio, ed insieme la necessità di garantire la formazione in ambiti disciplinari di speciale interesse. Il Senato determina, altresì, per gli effetti dell'art. 9, comma 2, del D.M. 270/04, le procedure volte a garantire agli studenti iscritti il compimento degli studi ed il conseguimento del titolo corrispondente; sentite le facoltà, definisce, inoltre, l'utilizzazione del personale docente, ivi compresi i ricercatori e i docenti/tutor d'ambito disciplinare, che svolge attività didattica in quelle strutture.

10. All'atto dell'estinzione di un corso di studi, l'Università determina i crediti formativi già acquisiti che saranno riconosciuti validi per la prosecuzione degli studi in altri corsi attivati nella medesima "Università Telematica Internazionale UNINETTUNO".

### **Art. 3 – Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale istituiti dall'Ateneo sono deliberati, su proposta del Consiglio di Facoltà, dal Senato Accademico con la maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Ministero competente, secondo le modalità indicate all'art 11 del D.M. 270/04 e successive modifiche normative.

2. Il singolo ordinamento didattico, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi, determina:

- a) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso di studio, indicando la relativa Classe di appartenenza e l'eventuale presenza di più curricula o percorsi formativi;
- b) I risultati di apprendimento attesi con riferimento al sistema dei descrittori dei titoli di studio adottati in sede europea;
- c) gli sbocchi occupazionali previsti anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea, le modalità di verifica, l'obbligo di attribuire obblighi formativi aggiuntivi in caso di verifica non positiva, l'estensione dell'obbligo anche per studenti di corsi di laurea a numero programmato;
- e) le conoscenze richieste per l'accesso alle lauree magistrali, che prevedono requisiti curriculari, adeguatezza della preparazione personale verificata dagli atenei con modalità definite nei regolamenti didattici, la possibilità dell'iscrizione ai corsi di laurea magistrale ad anno accademico iniziato; l'esclusione della ammissione con debiti;
- f) gli obiettivi del corso di laurea così da assicurare allo studente adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici;
- g) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- h) i crediti assegnati a ciascun ambito disciplinare, riferendoli per quanto riguarda le attività di base o caratterizzanti ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- i) le modalità di conseguimento dei 120 crediti necessari per conseguire la laurea magistrale;
- j) la differenziazione di 40 (o 30 per le lauree magistrali) crediti tra gli ordinamenti di corsi appartenenti alla stessa classe di laurea, chiaramente motivata e previo parere favorevole da parte del CUN;
- k) le caratteristiche delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio, in accordo con quanto disposto dall'art. 24. Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti comprensivi di quelli relativi alla prova finale e deve presentare una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un docente relatore.

3. Per la prima applicazione delle norme di cui al comma 1, art. 3, relativamente ai corsi di studio, l'Università provvede agli adempimenti secondo le disposizioni, di cui al comma 2, art.13, D.M.



270/04.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio;

## **Art. 4 - Regolamenti didattici dei corsi di studio**

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, su proposta del Consiglio di Facoltà, dal Senato Accademico con la maggioranza dei componenti, in conformità con l'ordinamento didattico.

2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, in conformità con i relativi ordinamenti didattici, determinano:

a) l'elenco, suddiviso eventualmente in anno di corso e in eventuali curricula, delle attività formative disciplinari (discipline) e delle altre attività formative che concorrono a definire il percorso formativo del corso di studio;

b) per ogni attività formativa disciplinare presente nell'elenco:

- la tipologia di attività formativa (di base, caratterizzante, affine ecc.) di cui la disciplina è realizzazione,

- l'ambito disciplinare di riferimento,

- il settore (o i settori) scientifico-disciplinare di riferimento, e l'eventuale articolazione in moduli didattici,

- l'eventuale mutuazione da altro corso di studio della Facoltà o di altra Facoltà;

c) per ogni attività formativa presente nell'elenco:

- gli obiettivi formativi di ciascuna attività formativa,

- i crediti assegnati e le corrispondenti ore di attività didattica,

- le eventuali propedeuticità,

- la metodologia di insegnamento (convenzionale, a distanza, mista),

- le modalità di esame e di altre verifiche del profitto degli studenti;

d) il numero massimo degli esami previsti nei vari corsi di laurea.

3. Nei regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale devono anche essere disciplinati, in accordo con quanto stabilito dal presente Regolamento, i seguenti aspetti organizzativi:

a) l'organizzazione di eventuali attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti;

b) le modalità relative agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi valide sono per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico;

c) le modalità organizzative per studenti diversamente abili;

d) le eventuali modalità organizzative per studenti part-time e per studenti lavoratori;

e) le modalità di definizione dei percorsi formativi;

f) le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

g) la tipologia della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e le modalità formali che la regolano. E' comunque richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale, sotto la guida di un relatore;

h) i tempi e i modi con cui viene attuata la periodica revisione del regolamento didattico, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa;

i) gli obiettivi, i tempi e i modi con cui la struttura didattica competente provvede collegialmente alla verifica dei risultati delle attività didattiche;



- j) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza in rete;
  - k) le modalità di progettazione, produzione ed erogazione dei supporti didattici multimediali e dei servizi formativi on-line.
  - l) i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio ovvero Università, anche straniere;
  - m) le tipologie e le modalità del tutorato a distanza
4. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
5. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

## **Art. 5 - Criteri, requisiti, caratteristiche e organizzazione delle strutture didattiche telematiche**

1. La definizione dei criteri e dei requisiti è fondamentale e necessaria per l'attivazione delle attività formative a distanza e servizi telematici al fine di soddisfare le esigenze formative degli utenti, per consentire loro, con il successo formativo, il raggiungimento dell'obiettivo e del risultato finale, ovvero l'acquisizione e la certificazione delle competenze e del credito formativo, unitamente al conseguimento del titolo di studio nei tempi previsti dai corsi di studio.

2. La piattaforma tecnologica offre a studenti, docenti/tutor, amministratori, la massima flessibilità e completezza nella gestione di ogni singola attività necessaria all'erogazione di Corsi di Studio a distanza, dal momento della creazione del corso e dell'immagazzinamento dei contenuti didattici, a quello dell'effettiva erogazione del corso, a quello del monitoraggio dell'attività degli studenti, a quello delle procedure amministrative di iscrizione e richiesta di documenti. Il sistema non offre solo una serie di contenuti didattici organizzati (Learning Content System e Learning Object), ma anche una serie di servizi volti ad assicurare interattività e partecipazione ai processi di insegnamento ed apprendimento.

3. Il sistema permette un elevatissimo grado di flessibilità e personalizzazione dei vari corsi di studi, a tutti i livelli di utenza (studente, docente, tutor), e si pone come obiettivo la creazione di un ambiente di apprendimento collaborativo e "sociale" grazie ai tool di comunicazione interattiva e al sistema di gestione di gruppi di studenti implementato.

4. Le attività formative e i connessi supporti didattici, la loro fruibilità e le caratteristiche tecnologiche della piattaforma vengono di seguito sintetizzate:

### **a. Content Aggregation System**

E' il sistema di metadattazione, aggregazione e packaging dei corsi che verranno erogati. Basato su specifiche standard internazionali SCORM 1.2, e progettato con interfacce grafiche che ne permettano l'utilizzo ad utenze non altamente informatizzate, il sistema permette di catalogare e metadattare, gestire, aggregare e ordinare secondo percorsi stabiliti dai comitati didattici i singoli Learning Object, di qualsiasi tipo e formato essi siano (testo, immagini, documenti MS Office o Adobe PDF, animazioni, audio, video, ecc.). Oltre a permettere la creazione di "unità didattiche" composte da più Learning Objects, e quindi di interi corsi composti da più unità didattiche, l'utilizzo di linguaggi descrittivi (XML) e di vocabolari condivisi (SCORM) permette il riutilizzo di unità didattiche, ma anche di singoli Learning Objects a un livello di granularità minima, sia all'interno della stessa piattaforma (riutilizzabilità) sia su piattaforme terze progettate secondo gli standard internazionali (interoperabilità).

### **b. Learning Content Management System**



E' il modulo destinato all'erogazione dei corsi secondo le regole (data model) impostate su singole lezioni e singoli corsi nella fase di packaging e authoring, e che permette la gestione e il controllo dell'attività didattico-formativa sui singoli studenti, sui percorsi di studio, sui calendari didattici, da parte di docenti e tutor. Questo modulo offre allo studente la possibilità di calibrare il proprio percorso di studi che da una parte offre flessibilità e possibilità di personalizzazione continua a seconda delle scelte del singolo studente, e dall'altra dimostra capacità di adattività rispetto a quelli che sono i reali tempi, modi, stili di fruizione del materiale erogato da parte del singolo studente. Tutor e Docenti, grazie al tracciamento delle attività del singolo studente e delle classi di studenti che saranno organizzate potranno seguirne e aggiornarne i percorsi didattici, intervenendo su tempi di accesso alla piattaforma e ai singoli materiali, gestendo valutazione e auto-valutazione in itinere dei progressi effettuati, e avendo a disposizione report di analisi della reale partecipazione alle attività di gruppo programmate.

#### **c. Web Publishing System**

Questo modulo si occupa di "tradurre" gli input provenienti dal LCMS per renderli fruibili attraverso il web. Grande attenzione è stata prestata a tematiche di usabilità: il codice generato è validato secondo gli standard W3C, mentre contenuto e rappresentazione dello stesso sono gestiti separatamente attraverso fogli di stile ottimizzati a seconda dei media di fruizione (personal computer, webTv, mobile phone, formati stampabili). I contenuti multimediali più avanzati sono pubblicati in versioni diverse, in modo da raggiungere il più ampio bacino d'utenza. L'accessibilità alla piattaforma per categorie di utenza svantaggiate è assicurata grazie all'implementazione delle specifiche W3C (WCAG, linee guida WAI) sull'erogazione di servizi web per i disabili, e in conformità alle linee guida e alle raccomandazioni tracciate dalla Unione Europea e dalle disposizioni nazionali.

#### **d. Tool di comunicazione**

Per la creazione di un contesto sociale in rete, e per stimolare gli studenti a modalità di apprendimento e studio di tipo collaborativo, grande attenzione è stata prestata ai sistemi di comunicazione offerti. L'organizzazione di Chat anche audio e video e Forum permette sia uno scambio libero studente/studente in ambienti dedicati, che la creazione di stanze tematiche, gestibili da docenti/tutor, con sistemi di moderazione, e tool automatici per l'analisi quantitativa delle interazioni del singolo studente nei vari ambienti. A docenti/tutor viene anche data la possibilità di annotare valutazioni sulla qualità, e quindi non solo di tipo "quantitativo", delle interazioni del singolo studente e delle classi di studenti. Ulteriori tool messi a disposizione sono un sistema di Weblog personale, e un sistema di web instant Messaging tra gli utenti on line.

#### **e. Classe interattiva**

La classe interattiva si realizza attraverso sistemi di video-comunicazione in web conference. La classe interattiva consente la condivisione di applicazioni, lavagna condivisa, interazione didattica con Docenti/tutor, somministrazione di test, valutazione in itinere dei processi di apprendimento. Con l'attivazione dell'Agenda online, Docenti/tutor possono pianificare incontri di supporto, seminari integrativi, sessioni di verifica sincrone, tutte le attività online vengono registrate sul web in modo da renderle disponibili a tutti gli studenti e di arricchire il patrimonio di Learning Object disponibile.

#### **f. Modalità di tutoraggio**

Attraverso i sistemi di comunicazione implementati, l'ambiente "Classe interattiva" e l'amministrazione dell'Agenda On line, il Docente/tutor ha la possibilità di seguire gli studenti indicando periodicamente i contenuti da approfondire per seguire le scadenze indicate ad inizio corso, di proporre e valutare elaborati / test / prove on line, sia sincrone che asincrone, di svolgere sessioni di lezioni on line / seminari on line programmate nell'agenda. Oltre a seguire il singolo studente nel suo percorso didattico, al Docente/tutor viene data la possibilità di creare e gestire gruppi di studenti, per permettere un lavoro su "classi". Il sistema gestisce la "classe" dotandola di un proprio calendario-



agenda on line che ne scandisca appuntamenti e compiti singoli, di un'area di lavoro e scambio file per la gestione di progetti di gruppo, di stanze di Chat, Forum e Videochat dedicate alle singole classi.

#### **g. Attività amministrative on line**

Questo modulo permette allo studente di immatricolarsi ed iscriversi completamente on line, effettuando anche il pagamento delle tasse d'iscrizione, in maniera assolutamente sicura grazie all'adozione di protocolli di sicurezza per le transazioni on line e alla "cifatura" dei dati personali. Il sistema permette di immagazzinare, scaricare e stampare documenti riguardanti la carriera accademica del singolo studente, effettuare richieste alla segreteria, iscriversi ad un esame, registrare, valutare ed approvare variazioni personalizzate ai Piani degli studi.

#### **h. Soluzioni tecnologiche**

La piattaforma è organizzata su una rete di server destinati ognuno ad uno specifico servizio, secondo un'architettura che privilegia la ridondanza dei server per prevenire ogni possibile blocco del sistema. Servizi diversi come lo stage del materiale didattico (Learning Object Repository), l'erogazione web delle informazioni, l'erogazione di video su richiesta, la gestione delle transazioni economiche e dei dati sensibili sono gestite su macchine differenti. Un sistema di gestione della banda completamente scalabile garantisce inoltre tempi di risposta immediati, annullando rischi di blocco su operazioni sensibili, e adattandosi alla contemporaneità di un numero elevatissimo di richieste ai server.

### **Art. 6 - La Carta dei Servizi**

1. La Carta dei Servizi rappresenta lo strumento fondamentale che regola i rapporti con gli utenti. Essa contiene ed esplicita in modo chiaro ed inequivocabile i criteri e i requisiti richiesti dalla lettera a), comma 1, art. 4 del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative. La Carta contempla, inoltre, le indicazioni adottate nel regolamento, di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e di questo regolamento di Ateneo.

### **Art. 7 - Il contratto con lo studente**

1. L'iscrizione ai corsi di studi dell'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO " è vincolata alla stipula di un apposito contratto con lo studente, ai sensi e per gli effetti della lettera b) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative. Il contratto ha per oggetto l'offerta formativa e i diritti e doveri compresi nella carta dei servizi.

### **Art. 8 -La certificazione del materiale didattico**

1. Ai sensi e per gli effetti della lettera c) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, il Senato Accademico, provvede con cadenza annuale, alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del materiale didattico e degli strumenti posti in essere per garantire l'apprendimento a distanza, anche autonomo, dello studente, ovunque esso sia.

### **Art. 9 - La tutela della privacy**

1. Secondo quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, l'"Università Telematica Internazionale UNINETTUNO " garantisce la tutela dei dati personali anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed eventuali successive modificazioni e del Regolamento (Ue) 2016/679.

### **Art. 10 - La flessibilità di fruizione**



1. Ai sensi e per gli effetti della lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, l'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO" consente la massima flessibilità di fruizione dei corsi ponendo in essere le attività conseguenti al presente Regolamento d'Ateneo.
2. Agli studenti è garantito, conseguentemente alla valutazione del profitto, il massimo del credito formativo indicato per ciascun anno accademico, nei regolamenti e ordinamenti didattici, nonché la possibilità di diluirlo anche in un periodo di tempo successivo e non limitato.

## **TITOLO II Attività didattica**

### **Art. 11 - Programmazione e coordinamento della didattica**

1. Le Facoltà, nel perseguire i propri fini istituzionali, programmano e coordinano le attività didattiche e dei supporti didattici multimediali fruibili a distanza al fine di:
  - a. garantire allo studente la qualità della didattica, una formazione culturale aggiornata e una preparazione professionale consona alle esigenze poste dalla società e dal mondo del lavoro;
  - b. favorire il conseguimento dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti, dalla Carta dei Servizi e dal contratto sottoscritto dagli studenti all'atto dell'iscrizione;
  - c. assicurare la sostenibilità, da parte dello studente, del carico complessivo dell'attività programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro;
  - d. rimuovere le particolari difficoltà incontrate dagli studenti nella prima fase degli studi universitari;
  - e. favorire lo sviluppo cognitivo, facendo ricorso prevalentemente a modalità di apprendimento aperto e autonomo idonee alla formazione professionale, anche continua e permanente, degli utenti, nella fattispecie gli utenti/lavoratori e di utenti diversamente abili.
2. Al fine di sostenere in forme opportune gli studenti fuori corso e gli studenti particolarmente bisognosi di attività integrative a quelle erogate a distanza, i Consigli di facoltà organizzano attività didattiche a loro riservate, per gli effetti previsti dall'art. 14, commi 1-3, della Legge 2 dicembre 1991 n. 390, attraverso corsi intensivi o integrativi. Tali corsi intensivi sono tenuti da docenti, da ricercatori o da Docenti/tutor d'ambito disciplinare.

### **Art. 12 - Modalità erogative e Calendario delle lezioni.**

1. Il calendario delle lezioni viene proposto dalle facoltà, seguendo le caratteristiche di cui al precedente art. 11 di questo Regolamento. La pubblicazione del calendario ed eventuali modifiche successive avvengono attraverso il sito Internet e/o tramite comunicazione telematica (via e-mail, sms, altre tipologie).
2. L'erogazione delle lezioni dei singoli corsi si realizzerà attraverso due modalità:
  - a. il palinsesto delle reti televisive satellitari Uninettunouniversity.tv, trasmesse anche sul portale di Ateneo uninettunouniversity.net la cui programmazione viene pubblicata, di volta in volta, sul sito Internet dell'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO;
  - b. la fruizione on-demand delle videolezioni digitalizzate sugli ambienti di apprendimento UNINETTUNO, e la partecipazione ad appuntamenti sincroni svolti utilizzando le tecnologie di interazione e collaborazione messe a disposizione dall'Ateneo (es.: Classi Interattive, ambienti virtuali tridimensionali su Second life nell'Isola del Sapere di UNINETTUNO, etc.).

### **Art. 13 - Calendario delle valutazioni di profitto**

1. Entro un mese dall'inizio delle lezioni, il calendario delle valutazioni del profitto dell'intero anno è reso pubblico dalle facoltà sul sito Internet e sono previsti appelli mensili in presenza.
2. Ciascun docente e tutor d'ambito disciplinare può calendarizzare prove di verifica intermedie con



modalità sincrona e asincrona e con cadenza coerente alla data programmata per la valutazione finale che avverrà in presenza.

Il calendario delle prove per il conseguimento del titolo accademico o di altra eventuale prova finale è stabilito dalla facoltà.

## **Art. 14 - Corsi di insegnamento**

1. Le facoltà determinano la durata dei corsi di studi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 3 DM 270/04 in relazione al numero dei crediti formativi universitari ad essi attribuiti.

2. Gli insegnamenti possono articolarsi, ove previsto dal relativo ordinamento, in moduli didattici, intesi come parti compiutamente organizzate di corsi di insegnamento articolati o integrati, o di contenuto comune a diverse discipline.

3. Le modalità per il conferimento di titolarità temporanee per corsi di studi sono disciplinate dalle facoltà in conformità alla normativa vigente, sentite le strutture didattiche e quelle di coordinamento, nella salvaguardia delle prerogative che spettano al personale docente e ricercatore.

4. Il programma di ciascun corso, di norma riportante l'ordine degli argomenti e, indicativamente, le ore dedicate alla trattazione di ogni singolo argomento, è predisposto dal docente o, nel caso di corsi suddivisi in moduli, in modo coordinato dai rispettivi docenti.

## **Art. 15 - Corsi di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente, di aggiornamento professionale.**

1. L'Università Telematica Internazionale può istituire corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente e di master, comunque denominati, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati o con altre università italiane o straniere, ai sensi del comma 9, art. 3 del D.M. 270 del 2004 e ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 182.

2. Il possesso del titolo di laurea abilita l'accesso ai master di primo livello, mentre la laurea magistrale abilita l'accesso ai master di secondo livello. Per essere ammessi alle prove conclusive di tali corsi di studi, gli studenti debbono aver acquisito almeno 60 crediti formativi, oltre quelli richiesti per il conseguimento della laurea di primo o di secondo livello.

3. Per essere ammessi alle prove conclusive dei corsi di perfezionamento, gli studenti debbono aver acquisito almeno i crediti formativi indicati nel percorso formativo del corso di perfezionamento stesso.

## **Art. 16 - Piani di studio**

1. Le facoltà stabiliscono i curricula offerti agli studenti, nel rispetto della configurazione dei corsi di studio attivati, coerentemente agli obiettivi e alle attività formative qualificanti delle classi, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 270/04.

2. Le modalità per la presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali e personalizzati, anche attivando, previo parere favorevole del Consiglio di facoltà e in ragione delle disponibilità economiche necessarie, corsi intensivi o integrativi, sono di competenza del singolo docente del corso di insegnamento in collaborazione con il tutor d'ambito disciplinare e del manager didattico.

## **Art. 17 - Iscrizione ai corsi**

1. Le immatricolazioni e le iscrizioni ad anni successivi avvengono di regola dal 1 luglio al 30 giugno e possono realizzarsi durante tutto l'anno. Gli studenti a distanza possono accedere a tutti i materiali didattici, videolezioni digitalizzate per argomenti, testi, libri, dispense, articoli, esercizi interattivi e



bibliografie ragionate quando disponibili, senza più limiti di spazio, di tempo e di luogo; inoltre l'erogazione dei corsi, con l'assistenza continua di docenti-tutor ai processi di apprendimento degli studenti, viene effettuata tre volte per ogni anno. È consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico secondo quanto previsto dalla legge del 12 aprile 2022, n. 33 e dai successivi decreti attuativi.

2. Allo studente dichiarato decaduto secondo le previsioni dei regolamenti di ateneo emanati in coerenza della normativa vigente viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi Corso di Laurea o di Laurea Magistrale. L'eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dalle facoltà previa verifica della loro non obsolescenza.

3. L'ammissione ai corsi di studio, e agli anni successivi, la propedeuticità delle valutazioni di profitto, sono regolati dai rispettivi regolamenti didattici nel rispetto della normativa statale.

### **Art. 18 -Offerta formativa**

1. Entro il 30 maggio di ogni anno l'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO" pubblica l'offerta formativa del nuovo anno accademico. Il Sito Internet è lo strumento principale di comunicazione e diffusione dei corsi offerti agli studenti.

### **Art. 19 - Trasferimenti**

1. Lo studente può richiedere alle facoltà il passaggio diretto da un corso di studi all'altro nell'ambito dei corsi attivati dall'"Università Telematica Internazionale UNINETTUNO" nella medesima classe ovvero nel raggruppamento di classi affini. Nel caso di passaggio in classe diversa, la richiesta deve essere inoltrata al Rettore.

2. La richiesta di trasferimento da altri Atenei è indirizzata al Rettore entro le scadenze previste per le immatricolazioni.

3. È di competenza della facoltà istruire in ingresso la pratica dello studente, anche al fine del riconoscimento delle certificazioni e competenze possedute. L'istruttoria viene presentata alla facoltà interessata dallo studente per la validazione e accettazione del trasferimento.

4. La richiesta di trasferimento ad altre università può essere indirizzata al Rettore entro il 30 settembre di ciascun anno per l'Anno Accademico successivo. La risposta alla richiesta viene data al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

### **Art. 20 - Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari**

1. I regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio determinano i criteri per il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari.

2. Il Senato Accademico, tenuto conto del comma 7, art 5 del D.M. 270/04, determina i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi nel caso di partecipazione dell'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO" in istituzioni post secondarie nelle quali è invitata a concorrere al riconoscimento dei crediti in parola.

3. Gli studenti iscritti all'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO" possono svolgere parte dei propri studi presso istituzioni universitarie o di livello universitario dei Paesi comunitari ed extracomunitari, previa convenzione precedentemente sottoscritta dalle parti nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 21 - Commissioni per la valutazione del profitto e dell'idoneità.**

1. La Commissione per la valutazione del profitto, proposta dal Docente titolare del corso di



insegnamento, da lui presieduta, è composta da tre membri di cui uno supplente. Il docente titolare del corso di insegnamento è il presidente e gli altri membri possono essere docenti-tutor dello stesso ambito disciplinare o di ambito disciplinare affine. La commissione è nominata dalla facoltà.

2. Per gravi e comprovati motivi, in assenza del docente titolare dell'insegnamento, si può nominare, in via temporanea, un sostituto del Presidente della Commissione, scelto di regola tra i docenti di insegnamenti affini.

3. Qualora lo studente abbia conseguito, in una valutazione del profitto, un voto sufficiente ma ritenuto non soddisfacente, può, con apposita istanza alle facoltà, chiedere di sostenerla nuovamente, con la sostituzione in carriera del miglior voto. Tale diritto non può essere esercitato più di due volte nella carriera.

## **Art. 22 - Valutazione del profitto e crediti formativi universitari - Modalità di verifica del profitto.**

1. Le forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei Crediti formativi Universitari agli studenti sono definite nel regolamento didattico del corso di studio.

2. Le prove per la valutazione del profitto possono essere precedute da prove, orali o scritte, relative a parti omogenee del programma, le quali devono svolgersi in modo da non sovrapporsi allo svolgimento delle attività didattiche. Tali prove intermedie possono essere erogate e svolte a distanza. L'esito negativo di tali prove parziali non preclude l'ammissione alla prova finale di valutazione del profitto che deve essere svolta esclusivamente in presenza.

3. Le valutazioni del profitto sono espresse in trentesimi; la votazione minima è stabilita in 18/30; il conferimento della lode richiede il conseguimento della votazione di 30/30 ed è deliberato dalla Commissione all'unanimità.

4. Al termine della prova di profitto l'esito viene registrato su formato elettronico e sottoscritto da tutti i membri della commissione su libretto elettronico personale dello studente, il quale abilitando l'accesso al proprio libretto da parte della commissione accetta automaticamente il voto e la quantità di Credito Formativo Universitario ad esso corrispondente.

5. Le valutazioni di profitto non concluse, o sostenute con esito ritenuto non soddisfacente dal candidato, oppure con esito non positivo, non comportano l'attribuzione di un voto, ma risultano dal verbale con l'annotazione "ha rinunciato" o "respinto"; quest'ultimo esito risulta nella carriera universitaria dello studente.

## **Art. 23 - Prove finali per il conseguimento dei titoli accademici.**

1. I corsi di studio si concludono con una prova finale svolta in presenza secondo quanto previsto dai singoli regolamenti didattici e in coerenza con il livello e la durata normale di ciascun corso.

2. La facoltà deve provvedere affinché le responsabilità delle prove finali siano ripartite equamente fra i docenti titolari di insegnamento, e ad ogni studente possa essere preferibilmente assegnato l'elaborato nella disciplina da lui indicata o richiesta in via subordinata.

3. Al termine della discussione la Commissione decide a porte chiuse la votazione finale, che comprende la valutazione nel seguente ordine: dell'elaborato presentato, della discussione e del curriculum dello studente. Il punteggio finale è assegnato sulla base di parametri fissati dalle facoltà.

4. I voti sono espressi in n/110 per la prova finale. La prova per il conseguimento del titolo accademico si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione all'unanimità, qualora la votazione finale sia quella massima, può conferire la lode; e quando la prova abbia raggiunto risultati di eccellenza e di originalità, la dignità di stampa.



## **Art. 24 - Conferimento dei titoli accademici.**

1. I titoli accademici vengono conferiti dal Rettore visti gli atti della carriera universitaria dello studente.
2. Convenzioni con altre Università italiane possono disciplinare il conferimento congiunto dei titoli accademici nel rispetto delle norme vigenti.
3. Convenzioni con altre Università straniere possono disciplinare il conferimento di doppi titoli accademici nel rispetto delle norme vigenti.
4. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti
5. Il diploma attestante il conseguimento del titolo è integrato da un certificato supplementare, che riporta le informazioni principali sulla carriera universitaria dello studente, per gli effetti previsti dall'art. 11, comma 8, del D.M. 270/04.

## **Art. 25 - Servizi Didattici Integrativi.**

1. L'"Università Telematica Internazionale UNINETTUNO", anche in collaborazione con altri Enti e soggetti pubblici e privati, provvede allo svolgimento dei seguenti servizi:
  - a. orientamento universitario e professionale;
  - b. elaborazione e diffusione di informazioni sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
2. Le facoltà, con proprie delibere, approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico, possono istituire ai sensi della normativa vigente:
  - a. corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
  - b. corsi di educazione permanente ed attività culturali e formative per la cittadinanza;
  - c. corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale.

## **Art. 26 - Servizio di Ateneo per l'orientamento degli studenti**

1. Uno speciale servizio di Ateneo coordina le attività di orientamento rivolte agli studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore. Una convenzione con le autorità scolastiche competenti prevede e disciplina la collaborazione con quegli istituti nell'orientamento dei loro studenti.
2. Il servizio di Ateneo per l'orientamento coopera con gli enti locali e con le associazioni professionali, anche grazie a speciali convenzioni, per agevolare l'inserimento nelle attività lavorative degli studenti al termine dei corsi di studio.

## **Art. 27 - Tutorato**

1. La facoltà determina ogni anno le attività di tutorato che nell'ambito della didattica a distanza è l'aspetto più importante poiché sono i docenti-tutor che seguono on-line, attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma, i processi di apprendimento degli studenti. Per realizzare le loro attività didattiche gli studenti vengono divisi in classi di massimo trenta studenti. Tranne che per i corsi scientifici (ad es: quelli erogati dalla Facoltà di Ingegneria) in cui il numero di studenti massimo è 20.
2. Il funzionamento del servizio di tutorato è disciplinato, anche in modo differenziato, in ragione delle mutabili esigenze dell'utenza e della difficoltà dei singoli corsi di insegnamento da essi tutorati.
3. Il servizio di tutorato può estrinsecarsi, salvo ulteriori forme previste nei regolamenti delle strutture



didattiche, nelle seguenti forme:

- a. tutorato d'ambito disciplinare, obbligatoriamente attivato, per facilitare il processo di apprendimento (acquisizione di metodo, approfondimenti di tematiche complesse, collegamenti interdisciplinari, altri), per rilevare e sollecitare la soluzione di problemi legati alla condizione di studente; fornisce, altresì, assistenza nelle scelte relative agli insegnamenti opzionabili ed alla tesi di laurea o elaborato finale;
- b. tutorato tecnico per facilitare l'utilizzo della rete e per favorire la frequenza degli studenti negli ambienti virtuali a loro dedicati;
- c. tutorato di sostegno per l'erogazione di singoli corsi di insegnamento, in particolare quelli del primo anno o propedeutici ad altri, la cui complessità richiede continue presenze in classe interattiva e attraverso altri strumenti di interazione a distanza per sollecitare l'apprendimento collaborativo e interattivo.

## **TITOLO III - Norme comuni**

### **Art. 28 - Responsabili delle attività accademiche.**

1. Responsabile del coordinamento fra i corsi di studio attivi in una facoltà e dell'esecuzione delle delibere del Consiglio della Facoltà è il Preside; responsabile di un insegnamento è il titolare di esso; responsabile degli esami di profitto per una disciplina e degli esami di laurea sono i presidenti delle commissioni; responsabile per l'attuazione di un programma di ricerca è il medesimo Preside.

### **Art. 29 - Valutazione delle Attività**

1. Alla valutazione delle attività didattiche svolte, sotto il profilo della corrispondenza tra fini perseguiti e mezzi impiegati, provvede il Nucleo di Valutazione.
2. Lo stesso Nucleo provvede a raccogliere ed elaborare la valutazione delle attività didattiche compiute dagli studenti.

### **Art. 30 - Forme di pubblicità delle delibere e dei procedimenti.**

1. Le delibere degli organi collegiali, i regolamenti, gli atti che danno inizio a procedimenti vengono pubblicati mediante affissione all'albo dell'Università Telematica Internazionale ed all'albo della struttura cui si riferiscono e sono disponibili nel sito elettronico di "UNINETTUNO".

### **Art. 31 - Commissione Paritetica per la Didattica.**

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.M. 270/04 presso ogni facoltà è istituita una Commissione Didattica Paritetica con il compito di valutare la coerenza tra i crediti assegnati alle diverse attività formative e gli specifici obiettivi del corso di studio.

## **TITOLO IV - Norme finali**

### **Art. 32 - Attivazione dei singoli corsi di studio**

1. L'attivazione dei singoli corsi di studio avviene in ragione delle potenzialità del mercato del lavoro, delle disponibilità finanziarie dell'Università Telematica Internazionale ed ai sensi e per gli effetti del D.M. 270/04 e del D.M. 17 aprile 2003, e successivi decreti ministeriali di attuazione, nonché di questo Regolamento e dei diritti dello studente espressi nella Carta dei Servizi.



### **Art. 33 - Modifiche del regolamento**

1. Le modifiche del Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico su proposta delle Facoltà, e proposte per la loro approvazione al Ministero competente secondo la normativa vigente.

### **Art. 34 - Corsi di Laurea istituiti**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti ed attivati sono indicati all'allegato 1 al presente Regolamento Didattico di Ateneo di cui costituiscono parte integrante e risultanti dalla Banca dati Ministeriale dell'offerta Formativa.

### **Art. 35 - Elenco delle Facoltà**

1. L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" comprende le seguenti facoltà cui afferiscono ai corsi di laurea di cui all'art. 34:

1. Economia e Diritto
2. Ingegneria
3. Psicologia
4. Beni Culturali
5. Scienze della Comunicazione